



DEFINISCE MAFIOSO IL VICINO DI CASA IN UNA MAIL, CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE. CASS N. 8821/2026

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

1 INTRODUZIONE

2 IL CASO

3 LA SENTENZA

1 INTRODUZIONE

Rumori, sospetti, incomprensioni, rancori accumulati nel tempo: basta poco perché i rapporti di vicinato si trasformino in un **terreno minato**, dove anche una banale discussione può degenerare in accuse, offese e vere e proprie **guerre di pianerottolo**. Ma quando si supera il confine, il problema non è più solo condominiale: **diventa giuridico**.-

Perché dare del **“mafioso”** al vicino di casa non è uno sfogo innocuo, ma può costare **una condanna per diffamazione**.

Da qui prende le mosse la sentenza della Cassazione che esaminiamo oggi.-

2 IL CASO

Un uomo aveva inviato all'amministratore del condominio e alla proprietaria dell'appartamento locato una mail accompagnata da diffida e contestuale denuncia-querela. In quella comunicazione, però, non si era limitato a esporre i fatti o a formulare contestazioni: aveva definito il vicino con una serie di espressioni pesanti, tra cui **“tossico”, “alcolista”, “pericoloso”, “border-line” e soggetto che agiva “in perfetto**

stile mafioso". Non solo. Aveva colpito anche la proprietaria dell'immobile, sostenendo che non avrebbe verificato i requisiti di moralità di un simile affittuario.-

Per questi fatti era intervenuta una condanna per diffamazione.-

L'imputato aveva quindi proposto ricorso per Cassazione.-

3 LA SENTENZA

La Suprema Corte, con la sentenza **n. 8821/2026**, ha rigettato il ricorso e confermato la condanna.

Secondo la Cassazione, il Tribunale aveva motivato correttamente nel ritenere che le espressioni rivolte al vicino fossero **plurime, chiaramente offensive e gravemente lesive della reputazione**. Tra queste, l'ultima — quella relativa al "*perfetto stile mafioso*" — non poteva essere ridimensionata come semplice formula colorita o mera descrizione comportamentale: essa attribuiva al destinatario vere e proprie caratteristiche di "mafiosità".-

La Corte osserva anche che le condotte lamentate dall'imputato — il ritardo nel pagamento di quanto dovuto, i rumori molesti, i contrasti di vicinato — **non potevano giustificare una reazione di tale portata offensiva**.-

La Cassazione esclude anche l'applicabilità dell'**art. 598 c.p.**. Le frasi offensive, infatti, non erano contenute in uno scritto difensivo indirizzato esclusivamente all'autorità giudiziaria o alle parti del processo, ma erano state inviate anche all'**amministratore del condominio**.-

Niente da fare nemmeno per la **provocazione** ex art. 599 c.p. La Corte rileva che non vi era prova sufficiente del fatto ingiusto che avrebbe provocato la reazione, né elementi adeguati per verificare un collegamento concreto tra l'asserita minaccia subita e le espressioni offensive poi utilizzate.-